

COMUNE DI BOTRUGNO

Provincia di Lecce

COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **9** Del Registro

Seduta del 30/03/2010

Oggetto: DELIBERAZIONE DI C.C. N. 42/2009. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

REGOLAMENTO & PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
& FONTI RINNOVABILI ---

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs.. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	Favorevole	Data	30/03/2010	Parere	Non Richiesto	Data	__/__/__
Il Responsabile del Servizio				Il Responsabile di Ragioneria			
F.to arch. DIMARTINO Loredana				Non Richiesto			
L'anno DUEMILADIECI addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 18:00 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano all'appello nominale.							
LEUCCI Mauro				Sindaco		P	
MACCULI Silvano						A	
BARONE Pasquale						P	
BIASCO Donato						P	
COLELLA Antonio						A	
COPPONE Marco						P	
DE MITRI Pasquale						P	
FRACASSO Silvia						P	
MAGGIO Sergio Antonio						P	
MARIANO Antonio						P	
MICOCCI Giampiero						P	
NEGRO Lucio Donato						A	
PUCE Daniela						P	
SANTESE Francesco						P	
STEFANELLI Sergio						P	
VERGARI Francesco						P	
VERGARI Roberto						P	
Presenti		14		Assenti		3	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Maria Vita MARZOTTA

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza Geom. Mauro Leucci, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO PRESIDENTE

Illustra il punto all'ordine del giorno.

Ricorda che nella seduta del 27 11 2009 con atto n. 42 è stato approvato il Regolamento Comunale per la realizzazione di Impianti Fotovoltaici, composto da n. 9 articoli, con allegato schema di convenzione;

che nell'art. 3 del suindicato regolamento erano previsti sia interventi di mitigazione ambientale quanto " un c.d. contributo di valorizzazione";

Considerato che il TAR di Lecce, ed altri, ha accolto il ricorso delle ditte che avevano impugnato i regolamenti comunali che prevedevano i contributi di valorizzazione, si è ritenuto opportuno modificare l'impostazione del regolamento sostituendo il contributo di valorizzazione con un atto unilaterale d'obbligo da parte della ditta. Inoltre sono state introdotte alcune limitazioni: non superare il 3% di impiantistica su tutto il territorio comunale, escludere l'installazione entro i 300 m dal paese.

Si apre la discussione;

Prende la parola il consigliere Maggio Sergio, il quale chiede delucidazioni sul regolamento e le utilità per il Comune;

Udita la replica del Sindaco il quale specifica che non si può inibire l'installazione di impianti fotovoltaici da parte dei privati, si può solo regolamentarne l'uso;

Udito altresì l'intervento del con. Vergari Francesco, il quale precisa come queste sentenze erano state già da lui segnalate nella precedente seduta ma non considerate, compreso il Segretario Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i vari interventi;

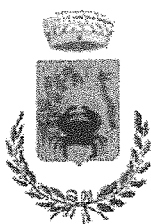
Vista la proposta di modifica della deliberazione di C.C. n. 42/2009;

Ritenutola meritevole di accoglimento;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. **di approvare** il Regolamento Comunale per la realizzazione di Impianti Fotovoltaici, composto da n. 9 articoli, così come modificato ed integrato ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare**, di conseguenza, lo schema di convenzione modificato con allegato schema di atto unilaterale d'obbligo;
3. di inviare copia del presente atto all'ufficio tecnico per i provvedimenti consequenziali.



COMUNE DI BOTRUGNO

PROVINCIA DI LECCE

Piazza Indipendenza, 4

Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205

REGOLAMENTO COMUNALE

**REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI DA
INSTALLARSI NELLE ZONE OMOGENEE TIPIZZATE CON
LA LETTERA "E" DEL P.R.G. E DESTINATE ALL'USO
AGRICOLO**

(Potenza di produzione compresa tra 20KW ed 1 MW)

PREMESSE

In ordine al quadro normativo nazionale e regionale di riferimento si mette in evidenza che:

- il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, si propone, fra l'altro, di promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di energia elettrica;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29/12/2003, n. 387, stabilisce **la pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza degli impianti** alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;
- lo stesso articolo stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una **autorizzazione unica**, (A.U), rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- la legge 24 Dicembre 2007 n. 244, (Finanziaria 2008), art. 2 comma 158, ha apportato modifiche all'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003 (*Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*) stabilendo espressamente che per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili: quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie di cui alla tabella sottostante, si applica la disciplina della **denuncia di inizio attività** (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni;

Fonte	Soglia
Eolica	60 kW;
Solare fotovoltaica	20 kW;
Idraulica	100 kW;
Biomasse	200 kW;
Gas di discarica e residuati e biogas	250 kW;

Considerato che:

- La Regione Puglia, con la Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 31 "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale" ha modificato i suddetti limiti, stabilendo:

1) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A di cui all'articolo 2, comma 158, lettera g), della legge 31 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), e fino a 1 MWe, da realizzare nella regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:

- a) impianti fotovoltaici posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi;
- b) impianti fotovoltaici in zona agricola, a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto;
- c) impianti eolici on - shore realizzati direttamente dagli enti locali, nonché quelli finalizzati all'autoconsumo costituiti da un solo aerogeneratore;
- d) impianti idraulici;
- e) impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 2, comma 4, per gli impianti ricadenti in zone agricole;
- f) impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;

g) impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi;

h) impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati industriali, agricoli, commerciali e servizi.

2) E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere l'autorizzazione comunale* per gli interventi di cui al comma 1.

3) Nella DIA i proponenti privati sono obbligati a dichiarare, ai sensi degli articoli 46, come modificato dall'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento.

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli impianti realizzabili con D.I.A. ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 3 della L.R. 21/10/2008, n. 31 fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.

In particolare sono realizzabili con D.I.A. (previa acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica e delle autorizzazioni e/o nulla osta di Enti o Servizi impositori di vincoli e/o delegati al controllo territoriale, A.d.B. Puglia, Enti Demaniali, Enti Militari, Enti Parco, Enti di controllo in merito alle procedure relative al "sito di interesse nazionale" ecc.), esclusivamente gli impianti fotovoltaici proposti da privati, ubicati in zone destinate all'uso agricolo tipizzate dal P.R.G. con la lettera "E" e con potenza nominale sino ad 1 MW, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, nel rispetto delle prescrizioni ed dei vincoli del presente Regolamento, a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante. Ai sensi del disposto dell'art. 3 comma 1 della Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 31, gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto;

Il territorio Comunale destinato ad impianto fotovoltaico in zona agricola non dovrà superare il 3,0 % della superficie territoriale comunale con riferimento esclusivo alla superficie dell'impianto.

Il presente Regolamento si applica anche agli impianti fotovoltaici, con potenza superiore a 20 KW e fino a 1 MW, posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi;

Relativamente agli impianti eolici sono realizzabili con D.I.A. (previa acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica e delle autorizzazioni e/o nulla osta di Enti o Servizi impositori di vincoli e/o delegati al controllo territoriale, A.d.B. Puglia, Enti Demaniali, Enti Militari, Enti Parco, Enti di controllo in merito alle procedure relative al "sito di interesse nazionale" ecc.) esclusivamente gli impianti eolici on shore realizzati direttamente dagli enti locali e quelli finalizzati all'autoconsumo costituiti da un unico generatore, conformemente all'art. 3, comma 1, punto c), della L.R. 21/10/2008, n. 31. In tutti gli altri casi sarà necessario acquisire l' "Autorizzazione Unica Regionale" (allegato "A" D.G.R. 35/07).

Sono esclusi dall'obbligo del rispetto del presente Regolamento gli impianti fotovoltaici ed eolici di potenza inferiore a 20 kW finalizzati esclusivamente alla produzione di energia elettrica per autoconsumo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni urbanistico edilizie previste dal vigente P.R.G. qualora l'impianto sia poggiato su una struttura edilizia.

Sono inoltre esclusi dal presente Regolamento tutti gli impianti fotovoltaici installati sui lastricati solari dei fabbricati, esistenti o da costruire, qualora non siano visibili dal prospetto principale e/o da quello di maggior pregio storico-architettonico.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Impianto fotovoltaico: impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

b) Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, strade di servizio, ecc.;

c) Area di impianto: si definisce area di impianto l'area che circoscrive l'insieme dei pannelli fotovoltaici e delle opere connesse all'impianto. Essa definisce di fatto l'area di massimo ingombro del lotto destinata all'impianto fotovoltaico, alle opere connesse e strade di servizio e risulta complementare all'area destinata ad usi prettamente agricoli

d) Produzione di energia elettrica per autoconsumo: impianti per i quali i soggetti proponenti impieghino l'energia prodotta dall'impianto in modo da acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, che stabilisce che autoproduttore è colui che autoconsuma almeno il 70% dell'energia prodotta su base annua.

ART. 2 LIMITAZIONI

Nella scelta delle aree destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica devono considerarsi non idonei i terreni ricadenti in:

- 1) Zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola, ed in particolare nelle zone interessate da uliveti (art. 82 delle NTA del PRG);
- 2) Siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC - e zone di protezione speciale – ZPS -) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- 3) Aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia) o aree protette nazionali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- 4) Oasi di protezione istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);
- 5) Zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- 6) Aree a pericolosità geomorfologica PG1, PG2, PG3, così come individuate nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI della Regione Puglia);
- 7) Aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP o a media pericolosità idraulica MP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- 8) Zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- 9) Crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale). Per tali aree si dovrà considerare esclusivamente l'area di pertinenza escludendo pertanto i corridoi di salvaguardia annessi dove sarà possibile la installazione degli impianti fotovoltaici fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica;
- 10) Grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi. Per tali aree si dovrà considerare esclusivamente l'area di pertinenza escludendo pertanto i corridoi di salvaguardia annessi dove sarà possibile la installazione degli impianti fotovoltaici fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica;
- 11) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A di valore eccezionale e B di valore rilevante di PUTT/P. Per i terreni ricadenti negli Ambiti Territoriali Estesi C e D e per le aree di pertinenza e le aree annesse degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P si applicano le norme di piano in ordine alla possibilità di interventi subordinati alle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica.
- 12) Zone con segnalazione architettonica/archeologica e zone con vincolo architettonico e/o archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e/o individuate dal PRG vigente. Per tali aree si dovrà considerare esclusivamente l'area di pertinenza escludendo i corridoi di salvaguardia annessi dove sarà possibile la installazione degli impianti fotovoltaici fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica.

In linea col disposto dell'art. 2 della L.R. 21 ottobre 2008, che fa salva per il Comune, con motivata deliberazione approvata dal consiglio comunale, la possibilità di individuare parti di territorio di particolare pregio, l'Amministrazione Comunale di Botrugno rilevata la presenza nel proprio territorio di numerose emergenze di tipo architettonico ed archeologico, oltre che di tipo paesistico, e fermo restando i limiti imposti dal PUTT/P e dalla strumentazione urbanistica vigente, ritiene e fissa come aree di particolare pregio:

1) le Zone di interesse Archeologiche già individuate dal PUTT/P e dal P.R.G. vigente unitamente ad un'area buffer della profondità di almeno 300 metri atta a salvaguardare i siti di rilevanza culturale strategica dal punto di vista paesistico ed ambientale;

2) le Zone Omogenee individuate dal PRG Vigente come zone A, B, C, D, ed F, e comunque diverse dalla Zona Omogenea E – Agricola, oggetto di previsioni urbanistico territoriali, comprensive di una fascia di rispetto di 300 metri (definita come offset di 300 metri del perimetro delle zone A, B e C);

I divieti di cui ai punti precedenti non si applicano agli impianti:

a) finalizzati esclusivamente all'autoconsumo o con potenza elettrica nominale fino 20 kilowatt (kW);

b) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali a essi adiacenti;

c) da realizzarsi in aree industriali dismesse.

ART.3

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL'IMPATTO PAESAGGISTICO –AMBIENTALE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.

Fatte salve le ulteriori prescrizioni particolari che dovessero emergere in sede di potere di controllo della Regione Puglia sull'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune sull'impianto (ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P della Puglia approvato in via definitiva con D.G.R. 1748/2000), le misure di salvaguardia ambientale classificate come di seguito.

3.1 INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

- La viabilità interna al sito d'impianto, da indicare accuratamente nelle planimetrie di progetto, dovrà essere realizzata esclusivamente con l'utilizzo di materiale inerte naturale (del tipo misto cava e/o tout venant) amalgamato, se ritenuto necessario, con materiale naturale eco-compatibile. È assolutamente vietato l'utilizzo di conglomerato bituminoso, di conglomerato cementizio o di altri materiali che possano alterare permanente lo stato dei luoghi.
- La rete di recinzione metallica a protezione degli impianti, ove prevista, non deve superare l'altezza massima di m 2,50 e deve essere oggetto di interventi di mitigazione.
- Piantumazione di cespugli ed essenze arboree tipiche della macchia mediterranea a portamento arbustivo (mirto, lentisco, alloro, fillirea, ecc), dell'altezza minima di cm 60, per la formazione di siepi lungo la recinzione al fine di mitigare l'impatto visivo dell'intervento sul paesaggio circostante.
- Prevedere la riduzione del numero di accessi a quelli strettamente indispensabili in tutte le fasi di vita dell'impianto (costruzione, esercizio e ripristino dello stato dei luoghi preesistente l'installazione).
- Provvedere, in fase di costruzione dell'impianto, al recupero di aree degradate e/o al recupero e consolidamento di costruzioni rurali tipiche locali presenti nell'area asservita all'impianto.

3.2 RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI

Obbligo entro diciotto mesi dalla fine della vita utile dell'impianto di ultimare il ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo all'accurata dismissione sia della viabilità di servizio, alla rimozione dei vani tecnici specifici dell'impianto, alla piantumazione di cespugli ed essenze arboree tipiche della macchia mediterranea, il tutto previa rimozione e smaltimento a norma delle leggi allora vigenti sia dell'impianto che delle relative opere accessorie entro e fuori terra.

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

1) Sottoscrizione della convenzione, con questa Amministrazione Comunale, nella quale verranno stabiliti oltre agli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione, anche gli obblighi specifici relativi a:

Regolamento Comunale
di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

- obbligo di rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
- obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione dell'impianto;
- obbligo di dismissione dell'impianto fotovoltaico nel caso di superamento diciotto mesi di non funzionamento dell'impianto stesso realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa;
- obbligo di comunicare a questa Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.
- obbligo e presa d'atto che nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non preveda la formale assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.

2) fidejussione bancaria o di primarie compagnia assicurativa necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore), unitamente al proprietario dei terreni, ed il Comune. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari a non meno del 3% del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie e comunque non inferiore al costo necessario per restituire all'uso agricolo l'area interessata dall'impianto e per lo smaltimento di materiali ed attrezzature, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, da attestarsi e certificare con apposita perizia giurata. Essa dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto maggiorato di anni 2. Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e questa A.C..

Regolamento Comunale
di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1) Sottoscrizione della convenzione, con questa Amministrazione Comunale, nella quale verranno stabiliti oltre agli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione, anche gli obblighi specifici relativi a:

- obbligo di rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
- obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione dell'impianto;
- obbligo di dismissione dell'impianto fotovoltaico nel caso di superamento diciotto mesi di non funzionamento dell'impianto stesso realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa;
- obbligo di comunicare a questa Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto.
- obbligo e presa d'atto che nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non preveda la formale assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.

2) fidejussione bancaria o di primarie compagnia assicurativa necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di Convenzione tra il Soggetto Proponente (Gestore), unitamente al proprietario dei terreni, ed il Comune. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari a non meno del 3% del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie e comunque non inferiore al costo necessario per restituire all'uso agricolo l'area interessata dall'impianto e per lo smaltimento di materiali ed attrezzature, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, da attestarsi e certificare con apposita perizia giurata. Essa dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto maggiorato di anni 2. Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e questa A.C..

ART.4
INDICI E PARAMETRI FINALIZZATI ALL'INSEDIAMENTO DEGLI IMPIANTI IN
AREE TIPIZZATE COME "ZONA AGRICOLA E" DAL VIGENTE P.R.G..

- 1) Al fine di ovviare al proliferarsi indiscriminato di impianti fotovoltaici - tanto a tutela del paesaggio e delle caratteristiche agrarie così come specificato nel più volte citato art. 12 comma 7 del D. Lgs n. 387/2003 - gli impianti ricadenti su suoli collocati in una unica proprietà che risultano tra loro contigui o che, anche se non confinanti tra loro, risultino essere poco distanziati, ovvero che interessano più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione effettuato nel biennio precedente alla domanda, si configurano come unico impianto fotovoltaico e pertanto soggetti alle procedure di cui all'art. 4 della L.R. 21 ottobre 2008, n. 31 che prevede il rilascio dell'Autorizzazione unica da parte della Regione Puglia;
- 2) L'area di intervento non deve essere interessata da colture agrarie arboree pluriennali o di pregio e a tal proposito detta condizione dovrà essere attestata da apposito certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale per l'agricoltura - Ufficio coltivazioni arboree della Regione Puglia, correlato dalla rappresentazione su ortofoto e rilievo fotografico delle colture agrarie, ovvero attraverso la presentazione di una perizia giurata da parte di un professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto precedentemente riportato;
- 3) Fermo restando il disposto dell'art. 3 - co. 1 - punto b) della L.R. n.31/2008 che stabilisce che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante, l'area di impianto dovrà risultare inferiore al 50% della superficie totale del terreno.
- 4) La superficie non occupata da destinare esclusivamente ad attività agricola, deve risultare sgombera da impianti ed infrastrutture e, deve essere aggregata in un unico sito in modo da formare spazi omogenei per l'utilizzo e non essere una semplice sommatoria di aree di risulta;
- 5) Le distanze dei manufatti dai confini dovranno rispettare la normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico vigente mentre la distanza minima dell'impianto e delle recinzioni dalla viabilità limitrofa dovranno rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della strada (DL 30/04/1992 n. 285 e DL 10/09/1993 n. 360);
- 6) La Società proponente dovrà presentare, preventivamente al decorso dei termini previsti dalla procedura DIA, i titoli di proprietà ovvero i titoli reali di utilizzo dei suoli.
- 7) Le recinzioni dei lotti interessati, unitamente all'insieme delle opere accessorie e connesse all'impianto, dovranno essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema idrogeologico naturale e da non creare impatto visuale; a tal fine le recinzioni dovranno essere realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o, comunque, a giorno, a maglia larga o con opportuni varchi alla base al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna, impiantate su cordoli completamente interrati, e con un'altezza massima totale di metri 2,50 fuori terra.
- 8) Le infrastrutture (cabine elettriche), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso, e a tale scopo dimensionate, la cui conformità sarà valutata in sede di istruttoria tecnica d'ufficio.

ART.5

PROCEDURE DI MINIMIZZAZIONE

In riferimento alla minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio risultano preferibili, per l'installazione di impianti fotovoltaici, quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata; analogamente la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare le distanze per il collegamento alla Rete Elettrica, il cui percorso non dovrà mai comunque interessare il centro urbano, nonché la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti.

Per le fasi di cantiere, in particolare si richiede quanto segue:

- 1) il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;
 - 2) dovrà essere predisposto un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e dovranno essere previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
 - 3) al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni e dovrà essere rispettato il Regolamento Regionale n. 6/2006;
 - 4) nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto essi andranno accuratamente indicati; dovranno essere adottate quelle soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto attraverso la realizzazione di piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.
 - 5) nel corso della gestione ordinaria dell'impianto fotovoltaico, dovranno essere utilizzate tecniche agronomiche rispettose dell'ambiente, nella manutenzione e pulizia del suolo e dei pannelli fotovoltaici, non dovranno essere impieganti prodotti velenosi, urticanti e inquinanti l'ambiente anche al fine di proteggere uccelli, roditori e piccoli animali che potranno nidificare e proliferare nell'area interna protetti dalle strutture produttive fotovoltaiche; le acque per il lavaggio della superficie dei pannelli dovranno essere caratterizzate da un ridotto contenuto in carbonati residui;
- inoltre nella tenuta delle aree interessate dall'impianti non dovranno essere utilizzati diserbanti per il controllo delle erbe infestanti attivando invece metodi di controllo fisici e meccanici per il taglio e l'asporto dei resti delle operazioni di pulizia.

ART.6

FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Presentazione della D.I.A. / Richiesta di Autorizzazione;

Per D.I.A.:

- Verifica della documentazione;
- Comunicazione di accettazione della D.I.A.;
- Impegni del proponente;

Per Autorizzazione:

- Verifica della documentazione;
- Comunicazione accoglimento della domanda;
- Impegni del proponente;
- Rilascio dell'Autorizzazione;

6.1 Modalità di presentazione della D.I.A. / Domanda di Autorizzazione:

1) La D.I.A per la realizzazione e la conduzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, deve essere redatta secondo gli schemi che saranno predisposti dal Dirigente dell'Area Tecnica e indirizzata al Comune di Botrugno;

2) Il proponente l'istallazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con annessi infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, come indicato all'art. 3 della la L.R. 21 ottobre 2008, n. 31 e con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Comune di Botrugno la D.I.A., accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, alle norme ambientali vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Nello specifico la Documentazione necessaria alla valutazione dell'impianto sarà costituita da:

a) Documentazione tecnica, necessaria alla valutazione dell'impianto, da allegare all'istanza DIA

1) Relazione Tecnico/Economica e cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione, produzione e gestione dell'impianto, dal quale si evinca anche il valore dell'impianto e delle infrastrutture annesse e connesse, che asseveri, da parte del progettista abilitato, la conformità delle opere da realizzare ai sensi dell'art. 23 DPR 380/2001 e successive modifiche ed aggiornamenti;

2) Inquadramento urbanistico dell'area corredato di stralcio aerofotogrammetria e di ortofoto in scala 1:10.000 o superiore, stralcio catastale in scala 1:2.000, nonché di stralci planimetrici riportanti il quadro vincolistico di PRG nonché i vincoli rinvenienti da:

- ambiti territoriali distinti del PUTT/P in scala adeguata;

- ambiti territoriali estesi del PUTT/P in scala adeguata;

3) Rappresentazione del progetto in scala 1:1000 e comunque idonea a rappresentare l'intervento, con indicazione delle strade di accesso e classificazione della medesima, nonché delle quote, distanze dai confini e rapporto tra superficie coperta e superficie scoperta, opere di mitigazione lungo la recinzione, sistema infrastrutturale di collegamento alla rete elettrica principale;

4) Progetto relativo alla recinzione con particolari costruttivi riferiti anche all'accesso (scala 1:100);

5) Particolare costruttivo del modulo fotovoltaico, debitamente quotato (scala 1:100);

6) Progetto inerente il posizionamento sul lotto delle cabine elettriche debitamente quotate con disegni illustranti le cabine medesime (scala 1:100);

7) Verifica planimetrica dell'area di ingombro dell'impianto da realizzare rispetto alla superficie effettivamente occupata, che dovrà risultare inferiore al 50% della superficie totale per tutti gli impianti da installarsi in zone tipizzate urbanisticamente come Zona Omogenea E – Agricola" dal vigente P.R.G.;

8) La sussistenza del titolo é provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, autorizzazioni di carattere ambientale, nulla osta, pareri, nonché atti di assenso eventualmente necessari come ad esempio Pareri e N.O. di competenza nel caso di intercettazione delle infrastrutture comunali e/o sovracomunali.

In particolare occorre precisare che:

- Qualora l'impianto e le opere oggetto dell'intervento siano sottoposte ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni della DIA decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia é priva di effetti.

- Qualora l'impianto e le opere oggetto dell'intervento siano sottoposte ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale o comunque a pareri di Enti diversi, occorre allegare alla D.I.A. il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela o al rilascio del relativo parere. Il termine di trenta giorni della DIA decorre dalla data di acquisizione del parere/nulla-osta e in caso di esito non favorevole, la denuncia é priva di effetti.

b) Documentazione Amministrativa da allegare all'istanza DIA

a) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, come modificato dall'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di:

1. avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento;

2. essere a conoscenza delle indicazioni ed obblighi riportati nel presente regolamento.

b) Certificato del competente Ufficio provinciale per l'agricoltura - Ufficio coltivazioni arboree della Regione Puglia circa l'inesistenza di colture agrarie arboree pluriennali o di pregio, ovvero perizia giurata da parte di un professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto precedentemente riportato, in ordine agli

impianti da installarsi in zone tipizzate urbanisticamente come "Zona Agricola E" dal vigente P.R.G. secondo quanto previsto al punto 2) dell'art. 4) del presente Regolamento;

- c) Documentazione rilasciata dalla società distributrice interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;
- d) Nulla osta alla realizzazione di linee elettriche e cavidotti, rilasciato dal competente Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni), rilasciato ai sensi degli artt. 95,97 e 98 D.Lgs. n. 259/2003);
- e) Nulla osta di cui all'art. 6 del presente regolamento, ovvero documentazione attestante l'avvenuta trasmissione della richiesta inoltrata ai differenti Enti o Settori competenti al rilascio dei Nulla Osta o Pareri;
- f) l'atto di impegno alla sottoscrizione della convenzione in cui gli intestatari dovranno sottoscrivere apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale, preventivamente al decorso dei termini previsti dalla procedura di DIA ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo di cui al presente regolamento;
- g) la stipula della polizza relativa alla Fideiussione art.3.3 punto 2;
- h) versamento dei diritti di segreteria per un importo pari ad euro 516 da corrispondere al momento della presentazione della D.I.A.;

L'assenza di un qualsiasi documento obbligatorio rende inefficace la D.I.A.

Documentazione Amministrativa da produrre preventivamente al decorso dei termini previsti dalla procedura DIA:

- i) Titolo legale di proprietà ovvero i titoli reali di utilizzo dei suoli per un periodo di validità pari al termine di obsolescenza dell'impianto;

- j) Indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori congiuntamente alla presentazione del DURC e della documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008.

Per gli impianti da installarsi in zone tipizzate urbanisticamente "E produttive per attività primarie, agricole" ed "E per attività primarie speciali, agricola" dal vigente P.R.G.:

- k) Sottoscrizione della convenzione di cui al comma b) dell'art. 4), con questa Amministrazione Comunale, nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, ed il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione ovvero a tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali di cui al punto 2,1, lett. A10 della D.G.R. 35/2007;

- l) Variazione catastale dell'area occupata e sottratta alla produzione agricola da ricondurre alla categoria D/1 - Opifici per il periodo di vita dell'impianto (nota Agenzia del Territorio);

6.2 Modalità di presentazione della Domanda di Autorizzazione

La "Domanda di Autorizzazione Comunale" per la realizzazione e la conduzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica o per interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, per impianti con potenza superiore a quelle previste dal punto 3.2 e fino ad 1 MW, deve essere redatta secondo gli schemi che saranno predisposti dal Dirigente dell'Area Tecnica e indirizzata al Comune di Botrugno Area Tecnica. La domanda deve contenere la seguente documentazione:

- 1) Progetto definitivo dell'impianto redatto a norma e corredato degli elaborati che saranno indicati nella modulistica predisposta dal Dirigente dell'Area Tecnica e comprensivo di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica;
- 2) documentazione attestante i requisiti previsti dall'art. 4 punto c) nel caso di impianto realizzato con finalità di produzione e vendita dell'energia prodotta;
- 3) dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 attestante che l'impianto è realizzato per le esigenze dell'impianto industriale e/o commerciale e/o di servizi ed è destinato, in via prioritaria, a produzione di energia per autoconsumo ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - del D. Lgs. 79/1999 e della L.R. 9/2005;

- 4) documentazione rilasciata dalla società distributrice interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento;
 - 5) nulla osta alla realizzazione di linee elettriche e tubature, rilasciato dal competente Ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Comunicazioni), rilasciato ai sensi degli artt. 95,97 e 98 D.Lgs. n. 259/2003).
 - 6) il certificato comunale attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento;
 - 7) Dichiarazione ai sensi degli articoli 46, come modificato dall'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e 47 del testo unico delle decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento;
 - 8) atto di impegno alla sottoscrizione della convenzione di cui al presente regolamento;
 - 9) la stipula della polizza relativa alla Fidejussione di cui al presente regolamento. Il Responsabile della Procedura provvede ad effettuare la relativa istruttoria tecnico-amministrativa procedendo alla verifica della rispondenza del progetto ai criteri ed alle prescrizioni del presente regolamento, alla verifica delle prescrizioni ambientali ed ad acquisire i pareri necessari che dovranno essere resi entro 30 gg dal ricevimento della richiesta. Il Responsabile della Procedura dà comunicazione al soggetto proponente, entro 60 gg dal ricevimento dell'istanza, dell'esito dell'istruttoria con l'indicazione dell'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il rilascio dell'Autorizzazione.
- Il Responsabile della Procedura, acquisita la eventuale documentazione integrativa da parte del soggetto proponente, ed il Permesso di Costruire, ove necessario, da parte del Dirigente dell'Area Tecnica entro 30 gg dall'acquisizione della documentazione integrativa, rilascia "l'Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell'impianto" al soggetto proponente entro ulteriori 30 gg.

ART.7

CONVENZIONE DISCIPLINANTE GLI OBBLIGHI ED IMPEGNI DEL PROPONENTE NELLA FASE DI REALIZZAZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO.

A) Il proponente, prima dell'inizio dei lavori, in caso di D.I.A. e prima del rilascio dell'Autorizzazione, sottoscrive con il Dirigente dell'Area Tecnica apposito atto d'impegno attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fase di costruzione dell'impianto sino alla sua entrata in servizio e nella fase di conduzione dello stesso sino alla sua definitiva dismissione.

In caso di cessione dell'impianto a terzi, questi assumono i medesimi obblighi previsti nell'atto di impegno.

In tale atto, il proponente si impegna a:

- a) favorire il coinvolgimento di maestranze ed imprese locali;
- b) consentire l'accesso al cantiere dei funzionari comunali sia nella fase di realizzazione che di conduzione dell'impianto;
- c) garantire il corretto smaltimento dei rifiuti (terre, oli, rifiuti speciali, ecc..) derivanti dal funzionamento a regime dell'impianto;
- d) inviare, al Comune, con cadenza annuale, apposita relazione esplicativa in ordine a:

1. eventuali lavori di manutenzione straordinaria o di varia natura eseguiti nell'area dell'impianto;
2. produzione annua netta di energia elettrica immessa in rete;
3. stato di efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, con segnalazione di eventuali disservizi e/o anomalie riscontrate e dei provvedimenti intrapresi per la loro eliminazione.
4. eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative posseduti dalla società esercente dell'impianto nell'ambito della legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico e delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas (AEEG) in materia di incentivi agli impianti alimentati a FER.
5. eventuale variazione della composizione societaria;

Alla cessazione delle attività dell'impianto il proponente dovrà:

6. comunicare al Comune la data di definitiva cessazione delle attività;
7. inoltrare al Comune, non oltre 6 mesi dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio. secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione;
8. ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto. La completa dismissione dell'impianto dovrà avvenire comunque, entro l'anno solare successivo alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo.

Parte integrante dell'atto di impegno sono:

A) una fidejussione bancaria e/o assicurativa a favore del Comune di Botrugno a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto e di smaltimento dei materiali e attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo le normative nazionali, regionali, provinciali e comunali vigenti per un importo pari al costo per restituire all'uso agricolo l'area interessata dall'impianto e per lo smaltimento di materiali ed attrezzature, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, da attestarsi e certificare con apposita perizia giurata.

Resta salva la possibilità di escussione a prima richiesta da parte del Comune qualora il proponente non ottemperi a quanto previsto nell'atto di impegno: tale importo dovrà essere aggiornato ogni 3 anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto con le medesime modalità di cui al punto precedente.

B) Il proponente, contestualmente alla sigla dell'atto di impegno di cui alla precedente lettera A) sottoscrive con il Comune una convenzione che inerisce ai profili di inserimento ambientale e compensazione degli eventuali impatti dell'impianto.

Con la sottoscrizione della convenzione il "proponente" si impegna a corrispondere al Comune uno degli interventi previsti al punto 3.2 o un contributo a tantum di importo pari a € 50 (cinquanta/00) per ogni KW installato a fondo perduto, da versare contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, previo assegno circolare intestato al Comune di Botrugno. Tale importo non verrà restituito in caso di mancato perfezionamento dell'iter autorizzativo per cause non dipendenti dall'Amministrazione Comunale e/o mancata realizzazione dell'impianto da parte del proponente, e sarà destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica su strutture pubbliche.

Gli obblighi di cui alle lettere A) e B) non sono richiesti nei casi in cui il proponente si configuri come autoproduttore come definito dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 79/1999 o se l'impianto viene realizzato all'interno di edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire.

La convenzione tipo di cui al presente articolo sarà approvata dal Consiglio Comunale, mentre la Giunta Comunale sarà delegata all'approvazione delle specifiche convenzioni che saranno approntate sulla base degli schemi tipo. Resta salva la facoltà della Giunta di apportare modifiche in ordine alla realizzazione, da parte delle società realizzatrici, di opere ed investimenti nel territorio comunale tali da generare occupazione e contribuire all'incremento del risparmio energetico ed in ogni caso del valore aggiunto dell'economia comunale con particolare riferimento alla filiera delle fonti rinnovabili.

C) "A completamento della costruzione degli impianti e delle opere connesse, la società realizzatrice avrà l'obbligo di acquisire il nulla osta dall'ufficio urbanistica di concerto con l'ufficio energia per l'autorizzazione all'esercizio" previa presentazione del certificato di collaudo finale, che va presentato al Dirigente dell'Area Tecnica, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

ART.8 DISPOSIZIONI FINALI

a) I procedimenti intesi al perfezionamento del titolo autorizzatorio pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento o che non abbiano effettivamente iniziati i lavori soggiacciono a tutte le prescrizioni ivi contenute;

b) Indipendentemente dalla conclusione dell'iter amministrativo, per tutti gli impianti installati e/o da installare nell'ambito del territorio comunale, è fatto obbligo del rispetto del presente regolamento per tutto quanto attiene agli obblighi amministrativi con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 7 (Convenzione disciplinante gli Obblighi ed Impegni del proponente nella fase di realizzazione e conduzione dell'impianto);

c) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge comunitarie, nazionali, regionali e di settore.

Regolamento Comunale
di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

ART.9
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento e l'allegato schema di Convenzione entreranno in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Comune di Botrugno

(Provincia di Lecce)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA COMPLESSIVA SINO AD 1 Mw

L'anno, il giorno del mese di, nella Casa Comunale, innanzi a me,
Dott., Segretario Comunale presso il Comune di

autorizzato a rogare gli atti ai sensi dell'art. 17, comma 68 Legge 127/97, si sono costituiti i
Signori:

-, nato a (....) il nella sua espressa qualità di
..... del Comune di Botrugno, a tanto autorizzato in forza di delibera del
Consiglio Comunale n., del, domiciliato per la carica presso la Casa
Comunale C.F., Partita IVA

-, nato a (....) il e domiciliato a (....)
CF, il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante della
....., con sede legale in

Essi costituiti, della cui identità sono certo, d'accordo fra di loro e con il mio consenso
rinunciano all'assistenza dei testimoni al presente atto ai sensi di legge.

PREMESSO CHE

1. la legislazione nazionale ed in particolare modo la legge del 09.01.1991 n. 10, contenente le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, incentiva lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, considerando come tale anche il sole;
2. l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche;
3. l'area interessata all'impianto, individuata come idonea per la realizzazione dell'insediamento produttivo in oggetto, risulta essere composta da porzioni di terreno di proprietà privata, nella disponibilità della società come da documentazione allegata alla richiesta del titolo abilitativo (D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività) alla esecuzione delle opere;
4. la società, si impegna nei confronti del Comune di Botrugno:
ad ottemperare alle seguenti prescrizioni specifiche correlate alla tipologia
dell'impianto:.....;

Art 3

Obblighi del Comune

Ai fini di cui alla presente Convenzione, il Comune di Botrugno:

- dichiara di conoscere la ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a costituire l'impianto fotovoltaico in oggetto e la delimitazione della superficie di terreno che ne risulterà interessata;
- nell'interesse della collettività, il consiglio comunale di Botrugno tenuto conto che l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche, attribuisce al progetto relativo alla costruzione della centrale fotovoltaica (di seguito anche Impianto) valore preminente, e pertanto si impegna ad adottare tutti gli atti tesi a renderlo operativo in quanto lo stesso comporta un vantaggio, sia pure mediato, al territorio.
- dà atto che la _____ potrà trasferire in capo ai terzi finanziatori, o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa alla presente Convenzione, fermo restando che tale trasferimento comporterà alcun cambiamento per quanto concerne tutti gli obblighi assunti dalla proponente nei confronti anche con separati atti unilaterali d'obbligo.

Art. 4

Obblighi della società

La si impegna ad utilizzare, quando ciò sia compatibile con la preparazione tecnica richiesta e la normativa applicabile, imprese e/o manodopera residenti nel Comune di Botrugno, a condizioni di mercato, sia per realizzare che per e gestire l'impianto a regime.

Inoltre la si impegna a richiedere alle autorità competenti il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per la realizzazione di tutte le componenti dell' Impianto.

Art. 5

Garanzie relative alla dismissione degli impianti e ripristino dei luoghi

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, la Società dovrà stipulare, entro la data di decorrenza dei termini di legge previsti dalla procedura di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori, una fidejussione bancaria o assicurativa (emessa da un istituto di credito autorizzato dalla Banca d'Italia) necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo così come riportato nell'art.3.3 del citato Regolamento Comunale.

Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, in contraddittorio tra il proponente e questa A.C..

Nel caso trasferimento per cessione o ad altro titolo delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di trasferimento non avrà effetto se non previa formale autorizzazione della A.C. che dovrà verificare l'avvenuta formale assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.

Art. 6

Durata della concessione

La concessione in favore della avrà durata di anni (.....) a partire dalla data di collaudo ed avviamento dell'impianto. La stessa potrà essere rinnovata per lo stesso periodo in quanto compatibile con la normativa vigente non incompatibile con gli interessi del Comune.

Art. 7

Revoca della convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la convenzione dell'area alla anche prima del termine stabilito, qualora l'area venga usata per destinazione diversa da quella convenuta. Per pari la potrà recedere dalla presente Convenzione.

La presente Convenzione sarà altresì risolta, qualora risultino impediti, anche in alternativa fra loro, la realizzazione, anche parziale, ovvero l'allacciamento alla rete elettrica nazionale ovvero l'esercizio, ovvero la gestione, ovvero la manutenzione dell'impianto fotovoltaico in oggetto.

In caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso a cura e spese della ditta titolare e la convenzione risolta.

Art 8

Definizione delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola, saranno oggetto di preventiva e amichevole composizione tra le Parti.

Qualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 45 giorni, dette controversie saranno decise da un collegio Arbitrale costituito da tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle Parti e il terzo, con funzioni di presidente, nominato, in caso di disaccordo tra le Parti dal Presidente del Tribunale di Lecce.

Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via rituale.

Art. 9

Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 10

Spese ed oneri

Le spese tutte relative alla stipula della presente convenzione sono a carico della (ditta proponente).....

A tal fine si precisa che — ai fini fiscali — il valore del presente contratto, soggetto ad IVA, è di Euro (Euro).

Art. 11

Disposizioni fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa.

La presente Convenzione è costituita da numero (.....) fogli di carta legale e di (.....) allegati.

per il Comune di Botrugno

per la società

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO A

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge _____

. (c.f. _____), in persona del suo legale rappresentante sig. dott.

con sede in _____ alla via _____ (di seguito chiamata "Società")

PREMETTE

- 1) _____ è autorizzata a realizzare un impianto fotovoltaico con potenza pari a _____ KWp nel territorio comunale di Botrugno sul lotto di terreno distinto in catasto al fg. __ part. _____.
- 2) La Società intende diffondere sul territorio la conoscenza e la cultura della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il tutto finalizzato alla promozione di impianti fotovoltaici destinati anche all'autoconsumo.
- 3) All'uopo la Società, per fornire un segno tangibile della utilità e convenienza delle dette fonti energetiche alternative ha reso nota al Comune di Botrugno la propria disponibilità a realizzare gratuitamente in un sito indicato dal Comune un impianto fotovoltaico avente potenza nominale di circa _____ kW che assicuri la fornitura di energia elettrica ad immobili di proprietà comunale.
- 4) La Società, inoltre, ha manifestato di voler concorrere per tutto il periodo di operatività dell'impianto, con un proprio contributo finanziario ai costi necessari per minimizzare al massimo gli effetti sul territorio dall'autorizzato impianto di _____ KWp e quindi alla manutenzione della viabilità comunale, (che certamente registrerà un maggior utilizzo), all'incremento del verde pubblico di corredo destinato a salvaguardare, l'amenità e, per quanto possibile, le caratteristiche della zona agricola interessata, nonché ad ogni altro intervento comunque mirato alla mitigazione degli effetti prodotti dall'impianto sull'aspetto paesaggistico - ambientale di quella parte del feudo comunale contrada sul quale insiste la particella direttamente interessata dall'impianto ed in quella circostante, nonché per la sua riqualificazione e valorizzazione.
- 5) Il Comune di Botrugno ha manifestato approvazione e gradimento per entrambe le offerte proposte _____, che ringrazia.

CIO' PREMESSO

con il presente atto _____, in persona del suo legale rappresentante, a titolo di mera liberalità e con esclusione di qualsiasi intenzione di corrispondere un corrispettivo comunque correlato all'impianto autorizzato nel territorio comunale di Botrugno, si impegna e si obbliga:

1. a progettare, donare, installare e mettere in funzione, a propria cura e spese in favore del comune di Botrugno, un impianto fotovoltaico della potenza nominale di _____ kW per la

produzione di energia elettrica a beneficio di immobili comunali; il Comune pertanto è esonerato da qualsiasi costo relativo alla realizzazione del detto impianto;

2. ad iniziare i relativi lavori immediatamente dopo il completamento dell'impianto da _____ KWp, ed a completarli con ogni accessorio ed allacciamento necessario senza interruzione così da consegnare al Comune l'impianto perfettamente funzionante entro gg. _____ dall'inizio dei lavori;

4. a corrispondere al Comune, per mera liberalità, un contributo annuo pari a _____ da destinare preferibilmente agli interventi indicati in premessa; il pagamento di tale contributo avverrà annualmente entro il _____ di ogni anno a partire dal secondo anno di operatività dell'impianto; a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligo assunto nei confronti del Comune _____ presterà polizza fidejussoria bancaria avente durata temporale pari alla durata della presente Convenzione, o, comunque, se rilasciata per un periodo più breve, rinnovabile fino alla scadenza della Convenzione;

5. a trasferire, nel caso di strasferimento a qualsiasi titolo dell'attività di impresa, in capo alla persona fisica o giuridica subentrante tutti gli obblighi assunti dal presente atto.

Il presente Atto Unilaterale d'Obbligo viene sottoscritto dal Comune di Botrugno in persona del Sindaco pro tempore per accettazione di quanto proposto ed offerto da e sarà allegato alla Convenzione tra la Società e lo stesso Comune, prevista dall'art. 7 del "Regolamento Comunale di Impianti per la Produzione di Energia Elettrica da Fonti Rinnovabili", approvato con delibera del C.C. n. _____ del _____ quale sua parte integrante e sostanziale.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

F.to Geom. Mauro Leucci

IL SEGRETARIO

F.to dott.ssa Maria Vita MARZOTTA

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 01 APR. 2010 per restarvi per
quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Botrugno, 01 APR. 2010



ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Botrugno, 01 APR. 2010



IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 15 APR. 2010 al 01 APR. 2010 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10 APR. 2010:

☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

☐ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Botrugno, _____



IL SEGRETARIO